

STATUTO

**SERVIZIO EMERGENZA
AMBULANZE ORISTANO -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S
SIGLA: S.E.A. ORISTANO -
SOC. COOP. SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORISTANO OR VIA HELSINKI SNC
Numero REA: OR - 137608
Codice fiscale: 01190900959
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-04-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Oristano, ove sopra, che viene firmato alle ore 18,50 in fine	
	dai comparenti e da me Notaio, previa lettura da me datane ai	
	comparenti i quali, su mia domanda, dichiarano l'atto confor-	
	me alla loro volontà.	
	Consta l'atto di un foglio, parte manoscritto da me Notaio e	
	parte dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia	
	direzione sulle prime tre facciate e undici righe della quar-	
	ta fin qui.	
	Claudia Zecchini	
	Matteo Fanni	
	Julio Alberto Pilloni	
	Edoardo Mulas Pellerano	
	Allegato "A" all'atto raccolta n. 9143	
	Statuto	
	Sez. I - Denominazione, Sede, Oggetto, Durata e Requisiti di	
	mutualità	
	Articolo 1 - Denominazione	
	E' costituita una società cooperativa sociale denominata	
	"SERVIZIO EMERGENZA AMBULANZE ORISTANO - SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE - O.N.L.U.S.". La società potrà fare uso della deno-	
	minazione abbreviata "S.E.A. ORISTANO - SOC. COOP. SOCIALE -	
	O.N.L.U.S.".	
	La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare	
	negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione	
	presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	

	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabi-	
	lità limitata.	
	Articolo 2 - Sede e sedi secondarie	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Oristano, all'in-	
	dirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese.	
	La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello	
	stesso Comune, con decisione dell'organo amministrativo che è	
	abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del	
	Registro delle imprese.	
	Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza	
	dell'assemblea dei soci.	
	Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che al-	
	l'estero, agenzie ed uffici di rappresentanza con delibera	
	dell'organo amministrativo.	
	Il domicilio legale dei soci, per quel che concerne i rappor-	
	ti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di	
	legge secondo le risultanze del libro dei soci.	
	Articolo 3 - Oggetto sociale	
	La cooperativa si propone di offrire, tramite i propri soci,	
	con spirito mutualistico e senza fine speculativo, i servizi	
	socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1, lettera a)	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	In particolare, per il perseguimento del proprio scopo mutua-	

	listico e nei limiti stabiliti dalla normativa anche regola-	
	mentare vigente in materia, la cooperativa, tenuto conto dei	
	requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di:	
	- offrire nel contesto territoriale il servizio di intervento	
	tempestivo diretto alle persone che hanno necessità di un	
	aiuto urgente, assicurando l'immediatezza degli interventi di	
	pronto soccorso professionale grazie alle autoambulanze con	
	personale qualificato a bordo;	
	- svolgere l'attività di noleggio senza conducente di veicoli	
	speciali e sanitari;	
	- effettuare l'attività di trasferimento urgente di campioni	
	biologici ed emocomponenti, organi e sangue, anche in conven-	
	zione con enti pubblici e privati;	
	- effettuare l'attività di trasferimento sanitario di soccor-	
	so dei cittadini non trasportabili con i comuni mezzi di tra-	
	sporto o con mezzi speciali, nei seguenti casi:	
	a) trasferimento ordinario in ospedale o casa di cura conven-	
	zionata;	
	b) trasferimento in regime di day ospital o presso presidi	
	ambulatoriali di diagnosi e cura anche convenzionati;	
	c) trasferimento di soggetti in trattamento dialitico;	
	d) trasferimento per dimissione da strutture ospedaliere;	
	e) trasferimento di assistiti ricoverati per trattamenti te-	
	rapeutici o esami diagnostici non effettuabili in loco;	
	f) trasporto di disabili con mezzi speciali per conto di pub-	

	bliche amministrazioni;	
	- effettuare attività di trasferimento sanitario programmato	
	non urgente, quando il medico curante certifichi la sussistenza delle condizioni cliniche che richiedano il trasporto	
	protetto;	
	- effettuare il trasferimento d'emergenza richiesto dalla	
	centrale operativa di pronto soccorso che ha ricevuto la richiesta di soccorso o quando, avendo preso in carico il paziente, la centrale operativa si è già accordata con l'unità	
	dell'ospedale di destinazione individuato allo scopo. Tale	
	servizio potrà essere svolto in convenzione con le ASL tramite	
	te prestazione di servizio di 118 con centrale operativa;	
	- provvedere all'aggiornamento dei soci tramite corsi di formazione e qualificazione degli operatori mirati alla crescita	
	professionale e di riflesso alla elevata qualità dei servizi	
	offerti alla popolazione;	
	- svolgere attività di formazione sull'educazione sanitaria	
	per conto di scuole pubbliche e/o private, al fine di un'adeguata informazione sulle modalità di attivazione di un'emergenza sanitaria, su come collaborare con l'operatore del 118	
	e su come facilitare l'arrivo dei soccorritori sul posto;	
	- provvedere all'attivazione di corsi sia a favore dei giovani che degli anziani per un'adeguata formazione sia sanitaria	
	che anti-infortunistica;	
	- provvedere all'attivazione di tutti i servizi che abbiano	

	valenza di pronto soccorso sociale, con particolare riferi-	
	mento ai soggetti anziani e ai portatori di handicap.	
	La società potrà inoltre:	
	- partecipare ad appalti, gare e convenzioni con enti pubbli-	
	ci o soggetti privati per ottenere concessioni in gestione	
	delle attività rientranti nell'oggetto sociale nonché parte-	
	cipare ad associazioni, consorzi, società anche se non costi-	
	tuite in forma cooperativa, e acquistare, vendere, permutare,	
	dare o prendere in affitto terreni, fabbricati, locali, im-	
	pianti, macchinari ed attrezzature necessari per l'attività	
	sociale.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobi-	
	liare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o uti-	
	li alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia	
	direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.	
	Articolo 4 - Durata della cooperativa	
	La durata della società è fissata fino al giorno 31 dicembre	
	2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione	
	dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato,	
	fatto salvo, in tal caso, il diritto di recesso dei soci da	
	esercitarsi ai sensi dell'art 15 del presente statuto. La so-	
	cietà verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una	
	delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.	

	2484 Codice Civile nonchè per la perdita del capitale sociale.	
	Articolo 5 - Requisiti di mutualità	
	E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella ca-	
	tegoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto,	
	così come prevede l'art. 2514 c.c., si impone:	
	- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi;	
	- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	Sez. II - Capitale sociale, Requisiti dei soci, Strumenti fi-	
	nanziari e quote	
	Articolo 6 - Patrimonio sociale e quote	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali;	
	2) dalla riserva legale, formata con il 30% degli utili netti	

	annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;	
	3) dalla riserva speciale, formata con le quote sociali even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi o legatari dei soci defunti;	
	4) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai	
	soci per tassa di ammissione;	
	5) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-	
	ra di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;	
	6) da liberalità, da contributi di enti pubblici e privati e	
	da introiti comunque pervenuti alla cooperativa.	
	Articolo 7 - Aumento di capitale	
	A seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adot-	
	tarsi con le maggioranze previste per la modifica del presen-	
	te statuto, il capitale sociale può essere aumentato:	
	- a pagamento, versando all'atto della sottoscrizione almeno	
	il 25% (venticinque per cento) del valore nominale e l'even-	
	tuale intero sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea dei	
	soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta	
	dell'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale,	
	tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ulti-	
	mo bilancio approvato;	
	- con conferimenti in natura;	
	- o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponi-	
	bili a capitale).	
	La deliberazione di aumentare il capitale sociale non può es-	

	sere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti	
	non siano stati integralmente eseguiti.	
	La deliberazione di aumento di capitale deve prevedere se	
	l'eventuale parziale sottoscrizione, nel termine stabilito	
	dalla decisione, debba comportare l'aumento parziale del ca-	
	pitale ovvero la sua rinuncia.	
	Il diritto di opzione è normalmente riconosciuto ai soci.	
	Tuttavia, lo stesso non può essere esercitato quando la deli-	
	berazione di aumento del capitale lo esclude o in caso di	
	conferimenti da liberarsi in natura.	
	Articolo 8 - Requisiti dei soci	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria	
	attività nel territorio interessato dall'attività della coo-	
	perativa.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	a - soci lavoratori, che prestano la loro attività percependo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità. I soci lavoratori	
	perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività lavora-	
	tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aven-	
	ti capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano	
	maturare una capacità professionale nei settori di cui al-	

	l'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsia-	
	si altra forma consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed approvato dall'assemblea dei soci;	
	b - soci volontari, che prestano la loro attività gratuita-	
	mente ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie pro-	
	fessionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	

	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la tota-	
	lità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammi-	
	nistrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-	
	sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-	
	tiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-	
	nali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Salvi i limiti di legge, possono essere soci anche persone	
	giuridiche pubbliche o private che esercitano in proprio im-	
	prese che operano in uno dei campi di attività della coopera-	
	tiva.	
	Senza espresso preventivo assenso dell'organo amministrativo,	
	i soci non possono aderire contemporaneamente ad altre coope-	
	rative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino u-	
	n'attività concorrente nè prestare la loro opera quali lavo-	
	ratori subordinati a favore di terzi esercenti imprese aventi	
	oggetto sociale analogo o affine a quello della cooperativa.	
	Articolo 9 - Procedura di ammissione dei soci	
	L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'organo	
	amministrativo, specificando:	
	a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codi-	
	ce fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadi-	
	nanza;	

	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per l'ammissione;	
	c) l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;	
	d) la conoscenza e l'accettazione dello statuto sociale, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;	
	e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto.	
	Se la domanda di ammissione è fatta da un ente o da una persona giuridica, si deve precisare:	
	A) la denominazione, la sede, lo Stato di costituzione, l'attività, il codice fiscale del richiedente;	
	B) la delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;	
	C) le caratteristiche ed il numero dei soci o degli associati;	
	D) l'ammontare della quota di partecipazione da sottoscrivere;	
	e si deve allegare: copia dello statuto; copia di certificato storico d'iscrizione al registro delle imprese e copia della delibera di autorizzazione.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante	

	socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Tra-	
	scorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibe-	
	ra di ammissione diventa inefficace.	
	Nel caso l'organo amministrativo respinga la domanda di am-	
	missione dell'aspirante socio, questi, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla do-	
	manda di ammissione, si pronunci l'assemblea dei soci, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della	
	sua successiva convocazione o su apposita convocazione.	
	L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accogli-	
	mento della domanda di ammissione, deve versare, oltre al-	
	l'importo della quota sociale sottoscritta, un sovrapprezzo	
	da determinarsi dall'assemblea dei soci in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo,	
	per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve pa-	
	trimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Articolo 10 - Strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere titoli di debito per un importo	
	non superiore al patrimonio netto della società risultante	
	dall'ultimo bilancio approvato.	
	La deliberazione di emettere titoli di debito, precisando le	
	relative modalità, deve essere assunta dall'assemblea dei so-	
	ci, con il voto favorevole dei soci che rappresentano i due	
	terzi del capitale.	

	I titoli di debito non possono essere imputati a capitale.	
	La deliberazione di emettere titoli di debito deve essere i-	
	scritta nel Registro delle imprese.	
	Articolo 11 - Quote	
	Le quote possono essere di diverso ammontare, entro i limiti	
	di cui all'art. 2525 del codice civile.	
	I predetti limiti non si applicano: nel caso di conferimenti	
	di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli arti-	
	coli 2545-quinquies c.c. e 2545-sexies c.c. e con riferimento	
	ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori	
	degli eventuali strumenti finanziari dotati di diritti di am-	
	ministrazione.	
	Articolo 12 - Acquisto delle proprie quote	
	L'organo amministrativo è autorizzato ad acquistare o a rim-	
	borsare le quote della cooperativa, con i limiti di cui al-	
	l'art. 2529 del codice civile.	
	Articolo 13 - Trasferimento della quota di partecipazione	
	I soci possono cedere la quota di partecipazione a chi abbia	
	i requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati	
	dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota di parteci-	
	pazione deve inoltrare richiesta all'organo amministrativo	
	con lettera raccomandata.	
	L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento	

	ovvero di diniego, in quest'ultimo caso motivato, che comuni-	
	ca al socio.	
	Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 gior-	
	ni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'organo	
	amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipa-	
	zione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire so-	
	cio.	
	Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	La quota di partecipazione, che è nominativa, non può essere	
	sottoposta a pegno e a vincolo.	
	Articolo 14 - Trasferimento della quota di partecipazione a	
	causa di morte	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota.	
	Sez. III - Recesso ed esclusione soci	
	Articolo 15 - Diritto di recesso	
	I soci possono recedere dalla cooperativa. Il recesso non può	
	essere parziale.	
	Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:	
	- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;	
	- fusione o scissione;	
	- revoca dello stato di liquidazione;	

	- trasferimento della sede legale all'estero;	
	- eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	- proroga del termine di durata della cooperativa;	
	- aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni	
	a terzi;	
	- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle	
	partecipazioni;	
	- modifica del criterio di determinazione del valore della	
	quota di partecipazione, in caso di recesso;	
	- modificazioni dell'atto costitutivo concernenti i diritti	
	di voto o di partecipazione.	
	Può altresì recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato e-	
	sercitato, è privo di efficacia se:	
	- la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;	
	- è deliberato lo scioglimento della cooperativa.	
	Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno	
	concorso alle decisioni che lo determinano a condizione che	
	(art. 2530, comma 6, c.c.):	
	- siano trascorsi almeno due anni dall'ingresso nella coope-	
	rativa;	

	- venga dato un preavviso di 90 giorni.	
	Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltra-	
	re domanda all'organo amministrativo con lettera raccomandata.	
	L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i pre-	
	supposti del recesso, emette un provvedimento di diniego che	
	comunica immediatamente al socio.	
	Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto:	
	- per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per i rapporti mutualistici tra socio e società, in assenza	
	di disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo	
	Amministrativo potrà su richiesta dell'interessato, far de-	
	correre l'effetto del recesso dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda.	
	E' inoltre ammesso il recesso - con le stesse modalità ed ef-	
	fetti - da parte dei soci in caso di malattia, trasferimento	
	della residenza o domicilio principale fuori dalla Sardegna o	
	di vantaggiose offerte di lavoro in altri campi economici.	
	Articolo 16 - Esclusione del socio	

	L'esclusione di un socio può avere luogo (art. 2533 c.c.):	
	- per il mancato pagamento della quota di partecipazione,	
	giusta art. 2531 c.c.;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla cooperativa;	
	- per la sua interdizione, inabilitazione o condanna ad una	
	pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pub-	
	blici uffici;	
	- per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita	
	o per il perimento della cosa, dovuta a causa non imputabile	
	agli amministratori, rispettivamente quando il socio ha con-	
	ferito nella cooperativa la propria opera o il godimento di	
	una cosa;	
	- quando si è obbligato, con il conferimento, a trasferire la	
	proprietà di una cosa, se questa perisce prima che la pro-	
	prietà sia acquisita dalla cooperativa;	
	- per il fallimento del socio;	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.	
	La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	

	posizione al Tribunale.	
	L'esclusione ha effetto, sia per il rapporto sociale che per	
	i rapporti mutualistici tra socio e società, dalla data di	
	comunicazione della delibera di esclusione.	
	Articolo 17 - Liquidazione quota di partecipazione al socio	
	Al socio receduto o escluso, ovvero ai suoi eredi, la liqui-	
	dazione della quota di partecipazione è determinata in pro-	
	porzione al valore del patrimonio della cooperativa risultan-	
	te dal bilancio dell'esercizio in cui si è verificato rispet-	
	tivamente il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio. Per la frazione della quota di par-	
	tecipazione assegnata al socio, in base agli artt. 2545-quin-	
	quies e 2545-sexies c.c., il pagamento può essere corrispo-	
	sto, unitamente agli interessi legali, in più rate, entro un	
	termine massimo di cinque anni.	
	Sez. IV - Diritti dei soci e	
	Deliberazioni dell'Assemblea dei soci	
	Articolo 18 - Diritti dei soci	
	Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore	
	della quota di partecipazione posseduta. Ai soci persone giu-	
	ridiche è possibile attribuire più voti ma non oltre cinque	
	in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei	
	loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un ap-	
	posito regolamento.	

	I soci hanno diritto, inoltre:	
	a) di recedere dalla società, come precisato nella precedente	
	sez. III - Recesso ed esclusione soci;	
	b) ad una quota di utili, secondo le modalità e la percentua-	
	le massima indicate nella successiva sez. VII - Bilancio e u-	
	tili (art. 2545-quinquies c.c.);	
	c) di controllare la società, come meglio precisato nel suc-	
	cessivo art. 30.	
	Articolo 19 - Convocazione dell'assemblea dei soci.	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo	
	anche su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo del capitale sociale, altresì fuori dalla sede della	
	cooperativa, ma nella Provincia dove questa ha la sede, con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un	
	riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax, la posta elettronica e la consegna manuale almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino espressamente dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie	
	da trattare. Nello stesso avviso di convocazione può essere	

	fissato anche il giorno, l'ora e il luogo, per una eventuale	
	seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla	
	data fissata per la prima convocazione. L'avviso può prevedere	
	ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non dovesse	
	raggiungere il quorum necessario.	
	L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso	
	non siano rispettate le predette formalità, quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori	
	e sindaci, se nominati, ovvero quando quegli amministratori	
	e quei sindaci che non partecipino all'assemblea rilascino	
	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della	
	cooperativa, con la quale attestano di essere informati su	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi	
	alla trattazione degli stessi.	
	L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se la cooperativa	
	è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo	
	richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e	
	dall'oggetto della cooperativa, l'assemblea dei soci per	
	l'approvazione del bilancio può essere convocata entro	
	centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea dei soci, nell'adunanza di approvazione del bilancio,	
	nomina gli amministratori nonché il Presidente e il Vice	
	Presidente nonché, eventualmente, i sindaci.	

	Articolo 20 - Partecipazione e rappresentanza	
	Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla	
	data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel libro dei	
	soci da almeno novanta giorni.	
	Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, median-	
	te formulario che deve essere restituito alla cooperativa al-	
	meno il giorno prima della data dell'assemblea. Chi esprime	
	il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'as-	
	semblea.	
	Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La	
	delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola	
	assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La	
	regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'as-	
	semblea.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche con la	
	procura generale che conserva validità per più assemblee, in-	
	dipendentemente dal loro ordine del giorno.	
	La rappresentanza non può essere conferita agli amministrato-	
	ri, ai sindaci o al revisore, ai dipendenti della cooperati-	
	va, alle società da questa controllate o che controllano, ai	
	componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai	
	dipendenti di queste.	
	Articolo 21 - Svolgimento dell'assemblea dei soci	
	L'assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore unico o	

	dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di	
	sua assenza o di suo impedimento, dalla persona designata con	
	il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.	
	II presidente è assistito da un segretario, designato dagli	
	intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di re-	
	digere il verbale dell'assemblea.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione	
	dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e	
	proclama i risultati delle votazioni.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale,	
	indicante:	
	- la data dell'assemblea;	
	- l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capi-	
	tale rappresentato da ciascuno;	
	- le modalità e il risultato delle votazioni;	
	- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissen-	
	zienti, anche in allegato;	
	- per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno.	
	Quindi, il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e	
	dal segretario. Nei casi di legge il verbale deve essere re-	
	datto da un notaio.	
	II verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	

	Articolo 22 - Maggioranze	
	Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col siste-	
	ma della alzata di mano o per divisione o con altro sistema	
	che assicuri comunque la forma palese al voto.	
	In prima convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci	
	che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibi-	
	li. In seconda convocazione, l'assemblea dei soci è regolar-	
	mente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati aventi diritto di voto.	
	L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazio-	
	ne, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti o rappresentati.	
	Le delibere riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo	
	sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappre-	
	sentano almeno i due terzi dei voti esprimibili.	
	Sez. V - Organo amministrativo	
	Articolo 23 - Organo amministrativo	
	La società è amministrata, secondo quanto disposto dall'as-	
	semblea all'atto della nomina, da un amministratore unico o	
	da un consiglio di amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione è costituito da un numero di-	
	spari di componenti variabile da tre a sette, anche non soci,	
	nominati dai soci.	
	Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade	

	dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è	
	stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, an-	
	che temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad eserci-	
	tare uffici direttivi.	
	Gli amministratori durano in carica sino a revoca o dimissio-	
	ni. In caso di dimissioni o decesso di un amministratore, il	
	consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzio-	
	ne chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci. Il	
	consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vi-	
	ce presidente e in assenza di entrambi dal più anziano di età	
	dei presenti.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare, determinandole	
	nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno	
	o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo,	
	nei limiti indicati nell'art. 2544 del codice civile.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	anche dietro domanda di almeno un terzo dei consiglieri o dal	
	collegio sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in	
	sede, o in altro luogo nel Comune in cui ha sede la coopera-	
	tiva, mediante consegna manuale o con lettera postacelere con	
	ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di	
	comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e	
	del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica da	
	spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nel caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	

	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore.	
	Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la mag-	
	gioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori	
	presenti. A parità di voti, prevale il voto del presidente.	
	Non è ammesso il voto per rappresentanza.	
	L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più	
	di tre sedute consecutive è considerato decaduto.	
	La cessazione degli amministratori per revoca o dimissioni ha	
	effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è	
	stato ricostituito.	
	Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione,	
	nomina un segretario che può essere estraneo al Consiglio.	
	Articolo 24 - Competenze dell'organo amministrativo	
	L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non	
	siano espressamente dalla legge riservati all'Assemblea dei	
	soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al rag-	
	giungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificati-	
	vo, all'organo amministrativo spetta, pertanto, fra l'altro,	
	di:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei	
	soci;	

	b) redigere i bilanci di esercizio;	
	c) compilare eventuali regolamenti interni;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività;	
	e) trasferire la sede sociale, purché nell'ambito dello stes-	
	so comune;	
	f) istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, a-	
	genzie e uffici di rappresentanza.	
	Articolo 25 - Rappresentanza della società	
	L'amministratore unico o, secondo la forma adottata, il pre-	
	sidente del consiglio di amministrazione, ha la rappresentan-	
	za e la firma sociale.	
	Nell'assenza od impedimento del presidente del consiglio di	
	amministrazione, i suoi compiti sono assunti dal vice presi-	
	dente. La firma del vice presidente fa piena prova, di fronte	
	ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, dell'assenza	
	o impedimento del Presidente.	
	Articolo 26 - Compensi agli amministratori	
	Gli amministratori non ricevono compensi, salvo che l'assem-	
	blea dei soci non deliberi diversamente.	
	Sez. VI - Organo di controllo	
	Articolo 27 - Organo di controllo	
	La cooperativa è controllata da un collegio sindacale solo se	
	si verificano i presupposti di legge di cui all'art. 2543 del	
	codice civile. Detto collegio è composto da tre sindaci ef-	

	fettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci che	
	designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione	
	per il triennio. Essi restano in carica per tre esercizi, so-	
	no rieleggibili e scadono alla data della deliberazione dei	
	soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica.	
	I soci possono decidere, anche quando la nomina del collegio	
	sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 del co-	
	dice civile, di nominare, in alternativa:	
	- il collegio sindacale, che opera secondo le norme previste	
	dagli artt. 2397 - 2409-bis c.c., per il controllo di ge-	
	stione e 2409-ter - 2409-septies c.c., per il controllo con-	
	tabile, compatibilmente con le norme del presente statuto.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con	
	la decisione di nomina del collegio stesso;	
	- il revisore, che opera in base alle regole previste dal	
	successivo articolo 29.	
	Articolo 28 - Collegio sindacale	
	Il collegio sindacale è tenuto a redigere il verbale di ogni	
	riunione nel Libro delle decisioni del collegio sindacale e	
	deve essere sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni	
	del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza as-	
	soluta dei presenti.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro	

	ufficio.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle	
	adunanze del comitato esecutivo, se nominato.	
	Il controllo del collegio sindacale, quando l'organo di con-	
	trollo non è obbligatorio per il codice civile e salva diver-	
	sa decisione dei soci, è limitato al controllo legale dei	
	conti e non è richiesto il controllo sulla gestione.	
	Articolo 29 - Revisore	
	Quando non è obbligatoria la nomina del collegio sindacale,	
	ai sensi dell'art. 2543 c.c., il controllo della cooperativa	
	può essere esercitato da un revisore.	
	Non può assumere il mandato di revisore e, se nominato, deca-	
	de dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste	
	dall'art. 2399 del codice civile.	
	Il mandato ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data della decisione dei soci di approvazione dell'ultimo bi-	
	lancio del triennio.	
	Il revisore svolge il controllo contabile secondo le funzioni	
	e le modalità di cui agli artt. 2409-ter - 2409-septies c.c.,	
	compatibilmente con la figura monocratica che riveste e le	
	norme del presente statuto.	
	Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto	
	della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	Il mandato può essere revocato solo per giusta causa con de-	

	cisione dei soci, da assumersi con la maggioranza dei tre	
	quarti dei soci.	
	Articolo 30 - Controllo dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2476 c.c.,	
	notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consulta-	
	re, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri so-	
	ciali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Sez. VII - Bilancio e Utili	
	Articolo 31 - Esercizi sociali	
	L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Articolo 32 - Bilancio	
	Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo ammini-	
	strativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le	
	conseguenti formalità di legge.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 gior-	
	ni nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio	
	consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura od all'oggetto della cooperativa; in que-	
	sti casi, l'organo amministrativo deve segnalare, nella rela-	
	zione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bi-	
	lancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazio-	
	ne.	

	L'organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'art.	
	2528, comma 5, c.c. le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi	
	dell'art. 2545 c.c., deve altresì illustrare i criteri segui-	
	ti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualisti-	
	co.	
	Articolo 33 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia può deliberare, su proposta dell'organo	
	Amministrativo in favore dei soci cooperatori trattamenti e-	
	conomici ulteriori a titolo di ristorno. Il ristorno è ripar-	
	tito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e al-	
	la quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i	
	criteri stabiliti dall' apposito regolamento. I ristorni pos-	
	sono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratui-	
	to del valore delle quote sociali sottoscritte e versate. Al-	
	lo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare	
	la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto da-	
	gli amministratori.	
	Articolo 34 - Distribuzione di utili	
	Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, il re-	
	lativo utile netto è così distribuito:	
	1) il 30% al fondo di riserva legale;	
	2) la percentuale di legge, che attualmente è del 3%, in base	

	all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	3) un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;	
	4) un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere desti-	
	nata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventual-	
	mente istituite;	
	5) il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straor-	
	dinaria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del	
	capitale sociale nei limiti di legge.	
	L'assemblea può sempre deliberare che in deroga alle disposi-	
	zioni del punto 3 la totalità degli avanzi netti di gestione	
	venga devoluto al fondo di Riserva facoltative e indivisibili	
	eventualmente istituite detratte le quote di cui al punto 1 e	
	2 del presente articolo.	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esisten-	
	za della società né all'atto del suo scioglimento.	
	Sez. VIII - Scioglimento e Liquidazione	
	Articolo 35 - Scioglimento e liquidazione	
	La cooperativa si scioglie al verificarsi di una delle se-	
	guenti cause:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea	

	dei soci, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le	
	opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea dei soci;	
	d) in assenza di utili e riserve disponibili per liquidare la	
	quota del socio recedente;	
	e) per perdita del capitale sociale;	
	f) per deliberazione dell'Assemblea dei soci;	
	g) quando il numero dei soci diviene inferiore a 9, ovvero a	
	3 se persone fisiche, e l'ultimo socio non è reintegrato en-	
	tro un anno, in base all'art. 2522 del codice civile.	
	Con lo scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art.	
	2514 c.c., sorge l'obbligo di devoluzione dell'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 36 - Clausola compromissoria	
	Salvi i limiti di legge, i soci convengono concordemente che,	
	qualora e nonostante l'obbligo generale di comportamento se-	
	condo buona fede e con reciproca lealtà, sorga tra di essi,	
	ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la so-	
	cietà ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, una	
	controversia, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tenta-	
	tivo preliminare di conciliazione.	
	Il tentativo di conciliazione sarà affidato ad un organismo	

	di conciliazione scelto dalla parte più diligente.	
	Il procedimento di conciliazione dovrà iniziare entro sessan-	
	ta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione presso	
	l'organismo di conciliazione designato e concludersi nel ter-	
	mine di legge, con facoltà per le parti di far pervenire al	
	conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispetti-	
	ve posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della	
	procedura di conciliazione e delle indicazioni del concilia-	
	tore.	
	Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti	
	sono libere di farsi assistere o accompagnare da terzi; resta	
	fermo l'impegno alla reciproca lealtà dei comportamenti, nel	
	comune interesse alla composizione della lite.	
	Qualora la controversia non sia stata risolta per concilia-	
	zione entro sessanta giorni dall'inizio della procedura, o	
	nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, è	
	devoluta alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presi-	
	dente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la so-	
	cietà.	
	La nomina dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla ri-	
	chiesta depositata dalla parte più diligente.	
	Il termine per la pronuncia della determinazione arbitrale	
	sarà di novanta giorni dall'accettazione da parte dell'Arbi-	
	tro, salvo proroghe per le necessità probatorie o di consu-	
	lenza ammesse dall'arbitro. L'arbitrato sarà rituale e secon-	

	do diritto. La sede dell'arbitrato sarà indicata dall'Arbitro.	
	Alla parte istante del giudizio farà carico l'onere dell'an-	
	ticipazione delle spese di giudizio arbitrale, salva la li-	
	quidazione definitiva che opererà l'arbitro.	
	Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione della pre-	
	sente clausola compromissoria le controversie per le quali la	
	legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministe-	
	ro.	
	La soppressione della presente clausola deve essere approvata	
	dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i	
	due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso	
	esercitabile da parte dei soci assenti, dissenzienti o aste-	
	nuti entro novanta giorni. Per quanto non espressamente di-	
	sposto si rinvia alla disciplina di cui al Titolo V del D.Lgs	
	17 gennaio 2003 n. 5.	
	Claudia Zecchini	
	Julio Alberto Pilloni	
	Matteo Fanni	
	Edoardo Mulas Pellerano	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23, comma 5,	
	D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro	
	Imprese.	
	Esente da bollo ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs n.	
	460/97.	